

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO - ROMA-

RICORSO

con istanza di sospensiva e

misura cautelare monocratica ex art. 56 c.p.a

della signora **Serena CIOTTA**, nata ad Agrigento l'11.09.1976 ed ivi residente nella via Papa Luciani n. 96, C.F. CTTSRN76P51A089I, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dagli Avv.ti Giuseppe Limblici (LMBGPP65B06D514X) e Francesca Palumbo (PLMFNC85C54A089C) del Foro di Agrigento, anche disgiunti, e con essi elettivamente domiciliato in Roma nella via Livorno n. 42 presso lo studio dell'Avv. Gina Alessandra Trafficante (avvginaalessandratrafficante@pec.it)- PEC comunicata al consiglio dell'ordine di appartenenza limblici@avvocatiagrigento.it; francescapalumbo@avvocatiagrigento.it - fax 0922 5098037,

Ricorrente

CONTRO

- **MIUR**- Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, viale Trastevere- Roma;

- **USR SICILIA**- Ufficio Scolastico Regionale per la Regione Sicilia in persona del Direttore generale pro-tempore, Via Fattori, 60 - 90146 Palermo.

Entrambi domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma nella via Dei Portoghesi n. 12, pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

Resistenti

E NEI CONFRONTI DI

SINATRA Maria Consolazione, nata a Catania il 26-04-1976 e residente a Paternò (CT) in via Grazia Deledda n° 81,

Controinteressata

PER L'ANNULLAMENTO

previa sospensione dell'efficacia e l'emissione di misure monocratiche:

- A) del Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia prot. n. 30866 del 02.11.2017 pubblicato in pari data nella parte in cui, rettificando la precedente graduatoria di merito del concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento del personale docente nelle scuole primarie per la regione Sicilia relative alla scuola dell'Infanzia (graduatoria allegata al D.D.G. prot. 27960 del 4.10.2017), si sottraggono alla ricorrente 6.30 punti riducendo il punteggio finale da 86.60 a 80.30 (all. nn.1 e 2), retrocedendola dalla posizione 44 alla posizione 190.
- B) del bando di concorso (D.D.G 105/2016) e della Tabella A allegata al D.M. 94/2016 laddove, al punto D.1.1, non prevede espressamente il diritto al riconoscimento del servizio prestato a tempo indeterminato negli istituti paritari;
- C) della nota prot. n. 19858 del 13.11.2017 dell'USR Sicilia -Ufficio I - AT Palermo notificata *brevi manu* dal dirigente scolastico in pari data, con la quale si dispone l'annullamento della proposta di stipula n. 14024 del 17.8.2017 di contratto a tempo indeterminato e della relativa nota di accompagnamento n. 19884 del 13.11.2017.
- D) di ogni altro atto precedente, successivo e consequenziale degli atti sopra impugnati.

per la declaratoria e/o l'accertamento

del diritto della ricorrente al riconoscimento del servizio svolto a tempo indeterminato presso le scuole paritarie.

IN FATTO

1. L'odierna ricorrente ha partecipato al concorso per titoli ed esami indetto con D.D.G. 105/2016 finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia e primaria.
2. Nella specie, la stessa ha concorso nella Regione Sicilia e per la copertura di n. 449 posti per la scuola dell'infanzia.
3. La signora Ciotta ha sostenuto e superato tutte le prove previste (scritta ed orale), con un punteggio di 73,10; al suddetto punteggio sono stati aggiunti 13,50 punti per

titoli posseduti, totalizzando un punteggio complessivo finale pari a 86.60 che le ha consentito di collocarsi in graduatoria alla posizione 44 (all. n. 3 e 4).

4. Nella domanda di partecipazione al concorso l'insegnante ha indicato tra i titoli posseduti il servizio prestato a tempo indeterminato per la medesima classe di concorso nella scuola paritaria e nella specie (all. n. 5):

Anno scolastico	Periodo	Tipo servizio
2006/2007	dall'1/09/2006 al 31/08/2007	tempo indeterminato
2007/2008	dall'1/09/2007 al 31/08/2008	tempo indeterminato
2008/2009	dall'1/09/2008 al 31/08/2009	tempo indeterminato
2009/2010	dall'1/09/2009 al 31/08/2010	tempo indeterminato
2010/2011	dall'1/09/2010 al 19/09/2010	tempo indeterminato
2011/2012	dall'1/02/2012 al 31/08/2012	tempo indeterminato
2012/2013	dall'1/09/2012 al 31/08/2013	tempo indeterminato
2013/2014	dall'1/09/2013 al 31/08/2014	tempo indeterminato
2014/2015	dall'1/09/2014 al 31/08/2015	tempo indeterminato
2015/2016	dall'1/09/2015 al 31/08/2016	tempo indeterminato
2016/2017	dall'1/09/2016 al 30/03/2017	tempo indeterminato

5. L'amministrazione resistente ha inizialmente considerato detto servizio ai fini del calcolo del punteggio per titoli posseduti.

6. In data 1 settembre 2017 l'odierna ricorrente è stata immessa in ruolo nella provincia di Agrigento, presso l'Istituto Comprensivo "G. Tomasi di Lampedusa" di Santa Margherita Belice (AG) (all. n. 6), trasferendosi con il figlio minore presso la sede di servizio, nelle cui vicinanze ha preso in locazione un'abitazione;

7. In data 2/11/2017 è stata pubblicata una nuova graduatoria di merito rettificata con la quale sono stati sottratti all'insegnante Ciotta 6.30 punti, facendola scivolare dalla posizione 44 alla posizione 190.

8. Successivamente e con nota prot. 31251 del 7/11/2017 l'Ufficio Scolastico Regionale ha comunicato alla ricorrente l'avvio del procedimento di annullamento dell'immissione in ruolo (all. n. 7).

9. In data 10/11/2017 la signora Ciotta ha inoltrato al predetto Ufficio le proprie osservazioni (all. n.8).

10. Il successivo 13.11.2017 l'USR Sicilia ha inoltrato al Dirigente scolastico il provvedimento di annullamento della proposta di assunzione disponendone la notifica anche alla ricorrente (all. n. 9).

In data 15/11/2017 le amministrazioni resistenti hanno comunicato a mezzo e-mail la revoca dell'incarico triennale e della relativa immissione in ruolo (all. n. 10).

11. Il giorno successivo l'insegnante, tramite i propri difensore ha inviato, a mezzo pec, atto di diffida e messa in mora, con il quale si è intimato l'immediato reintegro e l'impossibilità di trasferire l'insegnante decorsi 20 giorni dall'inizio delle lezioni, in ossequio al principio della continuità didattica (all. n.11).

12. In data 22.11.2017 la ricorrente ha impugnato in via stragiudiziale formalmente ed ad ogni effetto di legge la revoca dell'incarico (all n. 12).

13. Ad oggi nessuna risposta è ancora pervenuta e l'insegnante è stata costretta a lasciare la scuola di immissione a ruolo e ritrasferirsi ad Agrigento con il figlio minore portatore di handicap, risultando attualmente priva di incarico e disoccupata.

14. Per queste ragioni si è costretti ad adire in via d'urgenza codesto Ill.mo Tribunale amministrativo Regionale, per sentir accogliere i seguenti motivi di ricorso.

Preliminarmente sulla competenza del TAR Lazio.

Il presente ricorso verte in tema di esatta e/o corretta interpretazione delle disposizioni concernenti la valutazione dei titoli e contenute nel bando di concorso DDG 105/2016 e della tabella A allegata al DM 94/2016.

Ne deriva ai sensi dell'art. 13 CPA, commi 3, 4 e 4 bis, la competenza del TAR Lazio.

MOTIVI DI RICORSO

I

Eccesso di potere per violazione e falsa applicazione del Bando di concorso (D.D.G 105/2016) e del D.M. 94 del 23/02/2016 “tabella di valutazione dei titoli” - Mancato riconoscimento del servizio prestato a tempo indeterminato per la medesima classe di concorso nella scuola paritaria.

La graduatoria finale rettificata è illegittima e merita di essere annullata per violazione e falsa applicazione del Bando di concorso (DDG 105/2016) e del decreto MIUR 94/2016, contenente tabella valutazione dei titoli, nella parte in cui sottrae alla ricorrente 6.30 punti non riconoscendo il punteggio per titoli posseduti e rappresentato dal servizio svolto a tempo indeterminato presso un Istituto paritario. La normativa di riferimento in tema di valutazione dei titoli è contenuta nel D.D.G n. 105 del 2016 che all’art. 6 (Prove di esame e valutazione delle prove e dei titoli), comma 6, stabilisce che *“La valutazione delle prove e dei titoli è disciplinata dall’articolo 8 del decreto di cui al comma 1, nonché dal decreto del Ministro 23 febbraio 2016, n. 94”*.

La Tabella A allegata al Decreto MIUR 94/2016 di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado (adottato ai sensi dell’art. 400, comma 8 decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297) al punto D.1.1 (Titoli di servizio) prevede:

“Servizio di insegnamento prestato sullo specifico posto, classe di concorso o classe di concorso ricompresa nell’ambito disciplinare verticale per cui si procede alla valutazione, nelle scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado, nelle istituzioni convittuali statali e nei percorsi di formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. L’insegnamento prestato su posti di sostegno alle alunne e agli alunni disabili è valutato solo nella specifica procedura concorsuale. Il servizio prestato nei percorsi di istruzione dei Paesi UE è valutato ove riconducibile alla specificità del posto o della classe di concorso. È valutato come anno scolastico il servizio prestato a tempo determinato, per un periodo continuativo non inferiore a 180 giorni per ciascun anno scolastico”.

Il citato punto D.1.1. prevede, inoltre, l'attribuzione di 0.70 punti per ciascun anno di servizio prestato.

Una previsione di analogo tenore va rintracciata a monte nella legge 107/2015 che al comma 104, lett. b) prevede che:

“Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ferma restando la procedura autorizzatoria, bandisce, entro il 1° dicembre 2015, un concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche ed educative statali ai sensi dell'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, per la copertura, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio. Limitatamente al predetto bando sono valorizzati, fra i titoli valutabili in termini di maggiore punteggio: b) il servizio prestato a tempo determinato, per un periodo continuativo non inferiore a centottanta giorni, nelle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado”.

La ratio di dette previsioni va rintracciata nella necessità di dare giusto riconoscimento all'esperienza lavorativa maturata e al servizio prestato, selezionando in tal modo il personale più esperto e qualificato.

Come già esposto in narrativa (si veda tabella riepilogativa del servizio maturato), la ricorrente ha prestato complessivamente presso la scuola paritaria ben 9 anni di servizio che, moltiplicati per 0,70, determinano un punteggio per titoli posseduti pari a 6,30.

Detto punteggio, inizialmente riconosciuto e computato, è stato successivamente disconosciuto e sottratto dalle amministrazioni resistenti, che hanno provveduto a rettificare la graduatoria e, a cascata, a revocare l'immissione in ruolo della ricorrente. Il mancato riconoscimento del servizio prestato a tempo indeterminato negli istituti paritari, oltre ad essere illogico ed irrazionale, si pone in netto contrasto con diverse norme nazionali ordinarie e costituzionali (buon andamento, imparzialità, meritocrazia, non discriminazione), nonché sovranazionali (Direttiva 99/70/CE);

dette norme costituiscono quadro normativo di riferimento ai fini della risoluzione del caso de quo.

Per una completa disamina della materia di che trattasi occorre richiamare brevemente le norme nazionali di rango primario in materia di istituti paritari.

Viene in rilievo, innanzitutto, l'art. 1 della L. 62/2000 che sancisce una piena parità scolastica tra scuole statali e scuole paritarie private.

Da tale parificazione è derivata una piena equiparazione di diritti e doveri degli studenti e degli insegnanti, di modalità di svolgimento degli esami, del valore dei titoli rilasciati e di mansioni svolte.

Sulla scorta di tali principi il legislatore italiano ha poi sancito una piena equiparazione dei servizi svolti dai docenti prevedendo all'art. 2, comma 2, seconda parte, del D.L. n. 255/2001 che *“I servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”*.

In tal modo si è inteso garantire il riconoscimento del servizio prestato presso le paritarie ai fini del calcolo del punteggio per l'immissione in ruolo nelle scuole statali. Questo principio è stato da ultimo esteso, per il tramite della previsione di cui al punto D.1.1. del D.M. 94/2016, anche ai partecipanti al concorso per titoli ed esami indetto con D.M. 95/2016, ma paradossalmente limitato ai soli candidati che avessero prestato servizio a tempo determinato nelle paritarie.

Più volte interrogato sull'interpretazione di detta previsione, il Ministero resistente si è espresso in modo contraddittorio tramite le c.d. FAQ, prima ammettendo e poi negando il riconoscimento del servizio prestato a tempo indeterminato negli istituti paritari.

E' evidente come il comportamento dell'amministrazione si ponga in netto contrasto con la normativa sopra citata e non possa in alcun modo trovare giustificazione neppure nel comma 110, seconda parte, dell'art. 1 della L. 107/2015 ai sensi del quale *“Ai concorsi pubblici per titoli ed esami non può comunque partecipare il personale docente ed*

educativo già assunto su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali”.

Benché il MIUR non abbia mai fornito alcuna valida giustificazione alla predetta decisione, si presume che la stessa sia stata conseguenza diretta della previsione di cui al comma 110 della legge citata.

Orbene, tale previsione non può in alcun modo trovare applicazione al caso concreto posto l'espresso riferimento ai docenti delle scuole statali.

Ma v'è di più: tale preclusione per i docenti a tempo indeterminato è stata definitivamente superata a seguito di numerose pronunce di codesto Illustrissimo Tribunale Amministrativo che hanno consentito anche agli insegnanti di ruolo nelle scuole statali la partecipazione ai pubblici concorsi.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto ed argomentato emerge l'illegittimità della previsione di cui al punto D.1.1. del D.M. 94/2016 nella parte in cui prevede, o viene interpretato, nel senso di non riconoscere il servizio a tempo indeterminato prestato nelle scuole paritarie.

In definitiva alla normativa di riferimento (Legge 107/15, Bando di concorso e D.M. 94/2016) deve necessariamente essere data una lettura costituzionalmente orientata che riconosca agli insegnanti che hanno prestato servizio a tempo indeterminato nelle scuole paritarie il diritto al riconoscimento del relativo punteggio.

La questione è già stata portata all'attenzione di codesto Illustrissimo Tribunale Amministrativo Regionale che, in un caso del tutto analogo al presente, ha affermato che *“Nel caso all'esame, si ritiene possibile un'interpretazione, da parte dell'amministrazione, delle norme rubricate, che consenta la valutazione della professionalità acquisita dagli insegnanti anche per il servizio prestato a tempo indeterminato presso le scuole paritarie, al fine di conferire la giusta valorizzazione anche alla categoria di docenti di cui la ricorrente è rappresentante e al fine di evitare ingiustificate e discriminatorie applicazioni delle norme sopra indicate in contrasto con la Costituzione e con la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (2000/C 364/01)”* (Tar Lazio, Sez. III bis, sent. 9268/2017, nello stesso senso si veda, altresì, Tar Lazio-Ordinanza n. 2747/2017 e ordinanza n. 5382/2017).

II

Violazione dell'art. 3 della Costituzione e del principio di parità di trattamento tra candidati- Violazione del principio di buon andamento ed imparzialità ex art. 97 Cost.

Il comportamento dell'amministrazione, oltre ad essere fortemente lesivo del diritto della ricorrente, si pone in netto contrasto con il principio di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione sancito dall'art. 97 Cost.

L'amministrazione ha violato il principio della parità di trattamento e non discriminazione tra i candidati, trattando in modo diverso situazioni simili o analoghe in violazione della previsione di cui all'art. 3 della Costituzione.

Le resistenti, infatti, valutando soltanto il servizio prestato a tempo determinato nelle scuole statali ed in quelle paritarie, hanno posto in essere una discriminazione in danno dei docenti che hanno prestato servizio a tempo indeterminato negli istituti paritari; detta discriminazione risulta tanto più irragionevole ed ingiustificata se si considera che gli insegnanti a tempo indeterminato (per le modalità di svolgimento delle mansioni, per la continuità, la durata e per la stabilità con le quali vengono svolte) hanno certamente acquisito maggiore professionalità ed esperienza rispetto ai colleghi precari.

La mancata valutazione del servizio di ruolo svolto presso le scuole paritarie integra, altresì, una violazione del principio di parità di trattamento tra lavoratore a tempo determinato e lavoratore a tempo indeterminato sancito a livello comunitario dalla Direttiva 99/70/CE di attuazione dell'Accordo Quadro sui contratti a tempo determinato.

La clausola 4 "Principio di non discriminazione" stabilisce ai punti 1 e 4 che *"1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive".*
4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno

essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.

Detto principio merita “paradossale” applicazione al caso di specie al fine di estendere ai lavoratori a tempo indeterminato un beneficio che l’amministrazione intende riconoscere ai soli lavoratori precari!

In conclusione, l’amministrazione non solo ha violato il principio della par condicio tra i candidati, ma ha, altresì, mortificato il principio di buon andamento ed imparzialità ex art. 97 Cost.

Detto ultimo principio deve trovare applicazione in ogni fase dell’agire amministrativo, ivi comprese nelle fasi di selezione dei pubblici dipendenti.

Ogni amministrazione che bandisca un pubblico concorso ha, infatti, il dovere di adottare dei criteri che garantiscano di selezionare i soggetti più capaci e meritevoli in un’ottica di garanzia di efficienza della stessa P.A.

Nel caso di specie, la decisione di computare nel punteggio finale il solo servizio prestato dai docenti precari nelle scuole paritarie, costituisce criterio di selezione contrastante con il principio meritocratico e privo di qualsivoglia fondamento normativo.

RICHIESTA DI SOSPENSIVA EX ART. 55 CPA

Nelle more della conclusione del giudizio, il diritto della ricorrente rischia di essere definitivamente compromesso con conseguente pregiudizio grave ed irreparabile.

A seguito del disconoscimento del punteggio, infatti, la ricorrente è passata dalla posizione 44 alla posizione 190, con conseguente revoca dell’immissione in ruolo.

Orbene, come si evince dalla nota n. 31251 del 07.11.2017 dell’USR Sicilia, a seguito dello scivolamento alla posizione 190 la ricorrente *“non rientra più fra gli aventi diritto alla nomina in quanto l’ultima posizione utile per le immissioni in ruolo la n. 82 con punti 84,20 e pertanto sarà destinataria della revoca annullamento della nomina in ruolo su Ambito AG3”.*

Tenuto conto anche dell’imminente pubblicazione del bando del nuovo concorso il diritto della ricorrente rischia di essere definitivamente compromesso.

E' evidente, dunque, l'esistenza di un *periculum in mora* che unitamente al *fumus boni iuris* giustificano la richiesta della misura cautelare della sospensione dei provvedimenti impugnati.

La concessione di una tal misura è ormai pacifica in giurisprudenza posto che lo stesso Consiglio di Stato ha più volte stabilito che in casi analoghi *“la soddisfazione degli interessi fatti valere con la presente istanza cautelare non può essere rinviata alla decisione del merito”* (C.d.S. ord. n. 351/06).

RICHIESTA DI MISURA CAUTELARE MONOCRATICA AI SENSI DELL'ART. 56 C.P.A.

A seguito della rettifica e del disconoscimento del punteggio per servizio prestato la posizione della ricorrente in graduatoria è scivolata in una posizione tale da precludere qualsiasi possibilità di ottenere una nuova immissione in ruolo.

L'insegnante, a seguito dei provvedimenti impugnati, è rimasta disoccupata, priva di un reddito sul quale aveva fatto affidamento e costretta a ritrasferirsi nel comune di residenza del nucleo familiare (Agrigento), con un figlio portatore di Handicap cfr. all. n. 15).

A ciò si aggiunga che la revoca dell'immissione in ruolo rischia di arrecare danno alla professionalità della ricorrente e costituisce violazione del principio della continuità didattica ed educativa.

Per tali ragioni si rendono necessarie misure cautelari monocratiche, giustificate da un'estrema gravità ed urgenza tali da non consentire neppure la dilazione fino alla data della prossima camera di consiglio.

Per questi motivi,

VOGLIA L' ECC.MO TAR LAZIO,

previo accoglimento della superiore istanza cautelare e annullamento in parte dei provvedimenti in epigrafe, e solo per quanto di interesse della ricorrente, annullare tutti gli atti, riconoscendo il diritto della stessa al punteggio per il servizio prestato a tempo indeterminato nella scuola paritaria e conseguente reimmissione in ruolo,

- in via cautelare, accogliere la domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati e, per l'effetto, dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento del punteggio per il servizio prestato a tempo indeterminato nella scuola paritaria, con conseguente rettifica della graduatoria e reimmissione in ruolo ed a pieno titolo nella sede inizialmente assegnata (I.C. "G. Tomasi di Lampedusa" di Santa Margherita Belice);

- nel merito, accogliere il ricorso.

Con vittoria di spese.

Dichiarazione di valore

Si dichiara che il presente ricorso verte in materia di pubblico impiego, che il valore della controversia è indeterminato, e che la stessa è esente dal pagamento del contributo unificato per limiti di reddito come da autocertificazione a firma della ricorrente.

Si producono:

- 1) Decreto dell'USR Sicilia prot. 30866 del 2/11/2017 di approvazione della graduatoria finale di merito rettificata;
- 2) Graduatoria di merito del 02.11.2017 allegata al decreto;
- 3) Decreto dell'USR Sicilia prot. n. 27960 del 4/10/2017 di approvazione della graduatoria finale di merito infanzia;
- 4) Graduatoria di merito del 4.10.017 allegata al decreto;
- 5) Autocertificazione servizio prestato nelle paritarie;
- 6) Immissione in ruolo nella provincia di Agrigento;
- 7) Avvio del procedimento di revoca dell'immissione in ruolo;
- 8) Osservazione all'avvio del procedimento;
- 9) Note USR prot. n. 19858 e prot. n. 19884 del 13.11.2017;
- 10) E-mail di revoca dell'incarico del 15.11.2017;
- 11) Atto di diffida e messa in mora;
- 12) Impugnazione stragiudiziale della revoca;
- 13) D.D.G. 105/2016;
- 14) D.M. 94/2016;
- 15) Verbale di accertamento dell'handicap figlio minore.

Favara, 11 dicembre 2017

Avv. Giuseppe Limblici

Avv. Francesca Palumbo